Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 179-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1985, n. **387.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 1-*bis*. — Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 75 miliardi per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1375):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 1° giugno 1985.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, l'8 giugno 1985 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 giugno 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 giugno 1985.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 19 giugno 1985.

Relazione scritta annunciata il 9 luglio 1985 (atto n. 1375/A - relatore PACINI).

Esaminato in aula e approvato l'11 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3038):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 12 luglio 1985 con parere delle commissioni III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 luglio 1985.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 17 luglio 1985.

Esaminato in aula il 19 luglio 1985 e approvato il 24 luglio 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 9 agosto* 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1985.

Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento FEOGA, nonché dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunità europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (FEOGA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale è stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonché i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Considerato che lo stesso art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese, assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentatività nel sistema di finanziamento FEOGA;

Considerato che occorre indicare, ai fini del più efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazioni di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82;

Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nello ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza;

Considerato che con regolamento CEE n. 652/79 del Consiglio del 29 marzo 1979, gli importi fissati in U.C. per l'applicazione della politica agricola sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorre determinare il controvalore di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435, applicabile al 31 dicembre, secondo le modalità stabilite dal regolamento CEE n. 706/79 della commissione del 9 aprile 1979;

Considerato che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, giusta rilevazione fatta per l'anno 1984 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente milleottocentonovantadue.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, durante l'anno 1985, il controllo è svolto nei confronti di novecentoquarantasei imprese.

Ai fini del controllo, si considerano imprese i soggetti i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1984 ed in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE, superiori a lire 173.122.000.

Art. 2.

Al coordinamento ed alla programmazione del controllo, sono preposti:

l'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate del Ministero delle finanze;

la Direzione generale della tutela economica e dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

la Ragioneria generale dello Stato quale organo del Ministero del tesoro.

Gli uffici predetti, secondo le rispettive competenze, provvedono alla richiesta di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82 e mettono a disposizione degli organi di controllo le informazioni necessarie ai fini del controllo stesso.

L'ufficio centralizzato restituzione prelievi e gli organismi per gli interventi di mercato, su richiesta degli uffici di coordinamento, prestano la necessaria collaborazione per il più efficace assolvimento dei compiti assegnati agli organi di controllo.

Art. 3.

Gli uffici di cui al primo comma del precedente art. 2 provvedono a stabilire, d'intesa, in apposite riunioni da tenersi presso la sede dell'ufficio centrale per i controlli, un piano di controllo tra le imprese di cui al primo comma del precedente art. 1, ripartite nei seguenti quattro scaglioni in base alla rilevanza dell'ammontare dei rapporti finanziari nel sistema FEOGA;

1° scaglione da L. 173.122.000 a L. 1.000.000.000;

2° scaglione da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000;

3° scaglione da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000;

4° scaglione da L. 10.000.000.001 e oltre.

Nell'ambito dei predetti scaglioni, le imprese sono ripartite per settori merceologici sensibili e per zone territoriali in cui tali imprese hanno la loro sede legale o amministrativa.

Le imprese di cui all'art. 1, secondo comma, sono scelte mediante sorteggio di quote percentuali diverse per i singoli scaglioni e, nell'ambito di ogni scaglione, per ciascuno dei gruppi risultanti dalla ripartizione effettuata ai sensi del comma precedente.

Fermo restando il numero delle imprese da controllare, quando vi siano fondati sospetti di trasgressioni al sistema FEOGA nei confronti delle imprese di cui al precedente art. 1, comma primo, le stesse sono sottoposte al controllo in via prioritaria.

Qualora per effetto del precedente comma le imprese soggette a controllo superino il numero stabilito al precedente art. 1, comma secondo, viene escluso dal controllo un corrispondente numero di imprese eccedenti mediante sorteggio da effettuarsi nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente secondo comma, nei quali sarebbero rientrate le imprese soggette a controllo prioritario.

Art. 4.

Le imprese sorteggiate sono ripartite, ai fini dell'esecuzione del controllo, fra le amministrazioni interessate secondo il criterio della prevalente competenza relativa alle operazioni finanziate dal FEOGA.

Gli uffici di coordinamento di cui all'art. 2, primo comma, individuano le imprese nei cui confronti si rende necessario, per fondato sospetto di irregolarità o per connessione fra operazioni FEOGA ricadenti nella responsabilità degli organismi di intervento e dell'ufficio centralizzato restituzione prelievi, nonché per notevole rilevanza finanziaria delle operazioni FEOGA, procedere a controlli con intervento di gruppi misti di funzionari delle varie amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il controllo spettante al Ministero delle finanze viene svolto da funzionari addetti ai compartimenti doganali all'uopo incaricati dal capo del compartimento nel cui ambito ha sede l'impresa da sottoporre a verifica.

Art. 6.

Il controllo spettante al Ministero dell'agricoltura può essere affidato a funzionari dei vari organismi d'intervento particolarmente esperti in settori specifici di mercato all'uopo incaricati dal Ministro dell'agricoltura.

Art. 7.

I funzionari abilitati al controllo ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, previa richiesta al comando generale della guardia di finanza, si avvalgono, nell'espletamento dell'incarico, di elementi qualificati della polizia tributaria, appositamente designati dal comando di nucleo della polizia tributaria competente per territorio.

Art. 8.

Ai controlli di cui al precedente art. 4, secondo comma, partecipano funzionari della Ragioneria generale dello Stato all'uopo incaricati.

Art. 9.

Prima dell'accesso in loco, l'organo preposto al controllo ha facoltà di richiedere alle imprese soggette a verifica la trasmissione, anche in copia firmata per conformità del rappresentante legale dell'impresa, della documentazione commerciale di cui agli articoli 1 comma secondo, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447, relativa alle singole operazioni FEOGA da sottoporre a controllo.

Art. 10.

L'esito dei controlli svolti ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 8 è comunicato, secondo le rispettive competenze:

A) All'ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate (per il tramite della Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VI);

al compartimento doganale per l'eventuale seguito e adempimenti di competenza dei dipendenti uffici;

B) Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela;

agli organismi di intervento interessati per l'eventuale seguito e adempimenti necessari;

C) Alla ragioneria generale dello Stato.

Le irregolarità rilevate in sede di visita, devono formare oggetto di comunicazione a mente dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 del 7 febbraio 1972, secondo le modalità stabilite dalle amministrazioni interessate con apposite istruzioni di servizio.

Art. 11.

Qualora dagli accertamenti svolti a carico delle imprese dovessero emergere atti o fatti penalmente rilevanti, deve essere subito redatto rapporto all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 2 del codice di procedura penale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
FORTE

NOTE

Nota all'art. 1, secondo comma:

Il testo dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente:

« I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero delle imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA — sezione garanzia — sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU. ».

Nota all'art. 2, secondo comma:

Il testo dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente:

« I funzionari incaricati, relativamente a pagamenti o riscossioni rientranti nel sistema di finanziamento FEOGA, che abbiano avuto o avrebbero dovuto aver luogo in altro Stato membro nei confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri, richiedendo le informazioni necessarie ai fini del controllo ».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente:

« I documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i registri, le note, i documenti giustificativi, le scritture contabili, nonché gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo ».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente:

« Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilità di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta contabilità con i documenti commerciali e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte di magazzino.

L'imprenditore deve conservare la contabilità di magazzino per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui essa è stata compilata ».

Nota all'art. 10, secondo comma:

Il testo dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 del 7 febbraio 1972 è il seguente:

« Entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa:

la disposizione alla quale si è trasgredito;

la natura e l'entità della spesa;

le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;

il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;

le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;

la scoperta dell'irregolarità;

i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell'irregolarità;

le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero.

Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità, ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi ».

(4107)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 luglio 1985.

Norme applicative relative al regolamento CEE n. 2102/84 della commissione riguardante la « Dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 2102/84 della commissione del 13 luglio 1984, e successive modificazioni, relative alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo ed in particolare i suoi articoli 4, 12 e 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 9 ottobre 1984, con il quale sono state riformulate le disposizioni emanate con decreti ministeriali 24 luglio 1976 e 3 luglio 1979 in materia di presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione dei vini, al fine di adeguarle all'intervenuta normativa comunitaria;

Attesa la necessità di effettuare analoga riformulazione relativamente alle disposizioni concernenti la dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli, provvedendo nel contempo all'adozione di un nuovo modello;

Ritenuto di mantenere, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 14 del citato regolamento CEE numero 2102/84, quale termine ultimo di presentazione della dichiarazione, quello previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nonché di richiedere ai dichiaranti informazioni supplementari;

Ritenuto, altresì, di definire quali siano i rivenditori al minuto non tenuti, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del succitato regolamento, alla presentazione della dichiarazione di giacenza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2102/84, citato in premesse i dentetori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, devono dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 agosto. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 agosto devono essere dichiarati dal destinatario.

Per la riduzione a vino il mosto muto deve essere moltiplicato per 0,95. I mosti concentrati debbono essere dichiarati nel loro effettivo volume senza l'applicazione di alcun coefficiente.

Per rivenditori al minuto, in conformità alle direttive impartite al paragrafo 3 del succitato articolo, s'intendono:

i rivenditori che esercitano professionalmente una attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri;

i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Art. 2.

La dichiarazione prescritta dalla succitata norma comunitaria deve essere resa su modello conforme a quello annesso al presente decreto e contenere tutte le informazioni nello stesso richieste.

La dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata, redatta in cinque copie, al comune nel cui territorio sono detenuti i vini e/o mosti entro e non oltre la data del 6 settembre di ciascun anno.

Il comune che la riceve tratterrà una copia per sé, ne restituirà una all'interessato vistata per ricevuta e provvederà a trasmettere, entro e non oltre il 10 settembre, le altre tre copie: al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione I; all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio; all'ufficio provinciale dell'assessorato regionale all'agricoltura anch'esso competente per territorio.

Art. 3.

La mancata presentazione, entro il termine previsto della dichiarazione di cui all'art. 1 o la presentazione di dichiarazione non veritiera comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

DICHIARAZIONE GIANCENZE VINI E/O MOSTI AL 31 AGOSTO 19 |__|__|

Sezione a) - INFORMAZIONI RELATIVE AL DICHIARANTE

Ragione sociale o cognome e nome	Partita IVA o codice fiscale
Sede sociale o domicilio, via e numero civico	Comune / Pr / CAP
☐ PRODUTTORE	☐ COMMERCIANTE
singolo: ☐ di uve proprie; ☐ di uve proprie o uve e/o mosti acquistati; ☐ di uve e/o mosti acquistati	☐ commerciante all'ingrosso
associato: ☐ Cantina sociale o altre Coop. di viticolt.; ☐ Altre società (S.p.a., S.n.c., ecc.)	☐ rivenditore al minuto

Sezione b) - INFORMAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI DETENUTI (hl)

	CATEGORIE DEI PRODOTTI		GIACENZE ALLA PRODUZIONE			GIACENZE NELLA FASE DI COMMERCIO			Da Paesi terzi
			vini	mosti muti	Totale	vini	mosti muti	Totale	
1	Vini da tavola	rossi o rosati							
		bianchi							
2	Vini da tavola a indicazione geografica	rossi o rosati							
		bianchi							
3	Vini D.O.C. e D.O.C.G.	rossi o rosati							
		bianchi							
4	Vini altri	rossi o rosati							
		rosati							
5	Vini spumanti	D.O.C.							
		altri							
6	Vini frizzanti								
7	Vini liquorosi								
	Totale . . .								
8	Mosti concentrati					Mosti concentrati			
9	Mosti concentrati rettificati					Mosti concentrati rett.			

(*retro*)

Sezione c) - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LOCALITA' IN CUI SONO DETENUTI I PRODOTTI

	Via e numero civico	Comune	Pr	CAP
1				
2				

Sezione d) - INFORMAZIONI RELATIVE AI VINI D.O.C. E D.O.C.G.

N.	DENOMINAZIONE	rossi o rosati	bianchi
1			
2			
3			
4			
5			
	Totale (hl) . . .		

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Firma del dichiarante

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Cod. ISTAT Comune Data ricezione N. dich.

Com. Pr.

Timbro

L'incaricato della ricezione

AVVERTENZE GENERALI

La dichiarazione delle giacenze alla produzione deve essere presentata da tutti coloro che detengono vino e/o mosto ottenuto dalla trasformazione:

di uve di propria produzione (aziende viticole direttamente trasformatrici);
di uve conferite da associati (cantine sociali ed altre cantine cooperative vinificatrici);
di uve e/o mosti acquistati (vinificatori privati singoli ed associati).

In pratica da tutti i soggetti produttori di vino e/o mosti (produttore).

La dichiarazione delle giacenze nella fase di commercio deve essere presentata da coloro che non hanno proceduto ad alcuna vinificazione (commerciante).

Sono esonerati i consumatori privati; i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri e i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori ai 10 ettolitri.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sezione *a*) - Vanno indicati i dati identificativi del dichiarante e la corrispondente qualifica di appartenenza. In merito alla qualifica, barrare se «produttore» o «commerciante». Nel caso che il dichiarante sia l'uno e l'altro, avrà cura di barrare la casella corrispondente, tenendo presente il criterio della prevalenza dell'attività espletata.

Sezione *b*) - Devono essere dichiarati i prodotti detenuti «alla produzione» o «nella fase di commercio». Se il dichiarante risulta sia «produttore» che «commerciante» indicherà separatamente i quantitativi di prodotti detenuti; ove ciò non fosse possibile, li indicherà da una parte o dall'altra tenendo conto del criterio di prevalenza sopra citato.

Il mosto muto va trasformato in vino moltiplicandone il volume per 0,95; i mosti concentrati vanno dichiarati nel loro effettivo volume, senza quindi l'applicazione di alcun coefficiente.

Sezione *c*) - Va indicata la o le località in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente, allegare elenco aggiuntivo (sempre in cinque esemplari) debitamente sottoscritto. Coloro che detengono vino e/o mosto in diversi comuni, devono presentare la dichiarazione in ogni comune nel cui ambito sono detenuti i prodotti.

Sezione *d*) - I detentori di vino D.O.C. e D.O.C.G. e di spumanti D.O.C., oltre ad indicarli nella sezione *b*) rispettivamente al punto 3 e 5, devono indicarli anche secondo la loro denominazione. Nel caso che la sezione sia insufficiente, regolarsi come previsto per la sezione *c*).

(4050)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 giugno 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1985, a sette anni, emessi per lire 5.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 310322/66-AU-77 in data 18 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1985, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 208, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° febbraio 1975, a sette anni, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.500 miliardi con decreto ministeriale n. 311177/66-AU-77 in data 5 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1985, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 10;

Visto il proprio decreto n. 311874/66-AU-77 in data 16 aprile 1985, con cui si è provveduto, a norma dell'articolo 7, terzo comma, del richiamato decreto 18 gennaio 1985, ad accertare in nominali lire 5.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dai sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 18 gennaio 1985, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1985, emessi per lire 5.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio di ogni anno, a partire dal 1° febbraio 1986, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° febbraio 1985 - rimborsabili il 1° febbraio 1992 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1987, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 1.650.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 5.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1986.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1986 al 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1985
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 300

(3964)

DECRETO 26 luglio 1985.

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto l'art. 19, ventesimo e ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge n. 720/84, devono essere disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 720/84 e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riserva di indicare, con successivo decreto, la data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, nonché le ulteriori condizioni e modalità di attuazione della suddetta procedura;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti e gli organismi pubblici elencati nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono tenuti ad attivare presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, due contabilità speciali, una fruttifera e l'altra infruttifera.

Gli istituti e le aziende di credito tesorieri o cassieri eseguono le operazioni di incasso e di pagamento per conto dei suddetti enti ed organismi avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui al precedente comma con le modalità contenute nel presente decreto.

Nelle contabilità speciali fruttifere devono affluire le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato.

Nelle contabilità speciali infruttifere devono affluire le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui e devono altresì esservi versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.

Nelle predette contabilità speciali infruttifere sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere o cassiere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui.

I tesorieri o cassieri sono tenuti ad evidenziare in apposite scritture i saldi delle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere, tenendo conto delle operazioni da essi effettuate nonché di quelle eseguite dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato riguardanti i versamenti che affluiscono presso le sezioni di tesoreria medesime, di cui hanno notizia con le modalità previste al successivo art. 8.

I tesorieri o cassieri sono tenuti altresì ad evidenziare in apposite scritture gli importi relativi alle delegazioni di pagamento, per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché i fondi di cui al precedente quinto comma.

Art. 2.

I versamenti nelle contabilità speciali di cui al precedente art. 1 sono effettuati dai tesorieri o cassieri, dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché, ai sensi dello art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dagli enti di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge n. 720/84 che abbiano in essere conti presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per tutti i versamenti ricevuti, effettuano registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche, senza dar luogo ad emissione di quietanza, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 241 e 589 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con priorità per quelle proprie degli enti, e, successivamente, entro i limiti dei fondi di tesoreria disponibili, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale.

Parimenti entro i limiti dei fondi di tesoreria di cui al precedente comma, i tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con le modalità previste dal quinto comma del successivo art. 5.

L'addebito a carico delle predette contabilità speciali dei pagamenti di cui ai commi precedenti, deve avvenire in primo luogo sulle disponibilità delle contabilità speciali fruttifere e, per la parte eccedente, su quelle delle contabilità speciali infruttifere.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per le operazioni di addebito effettuano registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche in deroga all'art. 587 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Le anticipazioni effettuate agli enti ed organismi pubblici dai tesorieri, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, in mancanza di dispobilità non vincolate nelle contabilità speciali in essere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono essere estinte, a cura dei tesorieri, non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione.

Art. 5.

La regolazione dei rapporti di debito e di credito fra i tesorieri o cassieri e le sezioni di tesoreria provinciale a valere sulle contabilità speciali, avviene il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni, a mezzo « stanza o servizio di compensazione » presso la competente filiale della Banca d'Italia, direttamente o tramite corrispondenti aderenti alla stanza o servizio medesimi.

A tal fine i tesorieri o cassieri presentano, entro la ora prevista per lo scambio dei recapiti in compensazione, apposita richiesta riepilogativa delle operazioni di incasso e pagamento, con l'indicazione del relativo saldo. Detta richiesta deve essere sottoscritta dai rappresentanti dell'azienda o istituto di credito tesoriere o cassiere ovvero dai corrispondenti aderenti alla stanza o servizio di compensazione, i cui autografi di firma sono trasmessi alla competente sezione di tesoreria.

Nel caso in cui l'azienda o istituto di credito tesoriere o cassiere non aderisca alla stanza o servizio di compensazione, ovvero non si avvalga di corrispondenti aderenti, la richiesta riepilogativa di cui al precedente comma viene recapitata alla competente sezione di tesoreria provinciale nei termini di cui al primo comma a mezzo corrispondenza « a mani » regolarmente affrancata e la regolazione dei saldi creditori a favore delle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri avviene mediante accredito dei relativi importi nei conti intestati alle aziende e istituti medesimi presso le filiali della Banca d'Italia.

Analoga procedura viene osservata nel caso di mancato funzionamento della stanza o servizio di compensazione.

Nella richiesta riepilogativa devono essere indicati altresì, per importo complessivo, i prelevamenti dalle contabilità speciali effettuate ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526; apposito allegato deve contenere la distinta delle singole operazioni riferite sia agli enti che dispongono i giro-fondi che a quelli destinatari dei giro-fondi medesimi.

Nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa degli enti ed organismi pubblici sia effettuato da due o più aziende o istituti di credito, la presentazione o il recapito in stanza o servizio di compensazione della richiesta riepilogativa va eseguito dall'azienda o istituto di credito preventivamente designato dall'ente o organismo pubblico.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato effettuano le registrazioni delle operazioni di incasso e di pagamento nonché dei saldi debitori o creditori indicati nella richiesta riepilogativa, comprese le operazioni di giro-fondi, a valere sulle contabilità speciali di ciascun ente o organismo pubblico con le modalità stabilite rispettivamente nell'art. 2, secondo comma, e nell'art. 3, quarto comma, del presente decreto.

Art. 6.

Sulle somme prelevate, a reintegro dei saldi debitori, dai tesorieri o cassieri a valere sulle disponibilità giacenti nelle contabilità speciali, con esclusione di quelle di cui al quinto comma del precedente art. 5, viene riconosciuto un interesse annuo nella misura che sarà fissata con successivo decreto ministeriale per il numero dei giorni a partire da quello di esecuzione delle operazioni da parte dei tesorieri o cassieri fino a quello della regolazione, ai sensi del precedente articolo 5.

La liquidazione degli interessi è effettuata dalle sezioni di tesoreria provinciale annualmente e le relative somme sono accreditate alle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo e scritturate, per l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma.

La Direzione generale del tesoro, sulla base della contabilità presentata dall'amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvede all'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della tesoreria di Roma, per l'eliminazione del sospeso di cui sopra.

Art. 7.

Ove la richiesta di addebito da parte dei tesorieri o cassieri dovesse risultare di importo superiore alle disponibilità cumulativamente esistenti nelle contabilità speciali fruttifere ed infruttifere, le sezioni di tesoreria provinciale eseguono le relative registrazioni in deroga agli articoli 587 e 588 del regolamento di contabilità generale dello Stato, scritturando l'importo eccedente nel conto sospeso « collettivi » ed informando, nel contempo, il tesoriere o cassiere interessato, il quale è tenuto a ripianare tempestivamente lo scoperto.

Sulle somme scritturate in conto sospeso è posto a carico dei tesorieri o cassieri, per i giorni a partire da quello della scritturazione al conto collettivi fino a quello precedente alla sistemazione dell'importo, un interesse annuo nella misura che sarà fissata con successivo decreto ministeriale. I tesorieri o cassieri sono tenuti a calcolare e a versare il giorno successivo a quello della sistemazione dello scoperto il corrispondente importo al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 2368 e con la seguente causale: « Articolo 7 D.M. 26 luglio 1985 »; le relative distinte di versamento non sono soggette al visto preventivo.

Qualora nelle more della sistemazione del sospeso da parte dei tesorieri o cassieri siano accreditate nelle contabilità speciali somme provenienti dal bilancio dello Stato o da trasferimenti di fondi interni al settore pubblico, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato provvedono, d'iniziativa, all'eliminazione del sospeso medesimo dandone immediata comunicazione al tesoriere o cassiere, fermo restando l'obbligo per i tesorieri o cassieri medesimi di effettuare il versamento degli interessi di cui al secondo comma a favore del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, allo inizio della giornata, consegnano ai tesorieri o cassieri, per le contabilità speciali comunque movimentate, apposito tabulato contenente i saldi riferiti alla giornata lavorativa precedente, nonché le informazioni sulle operazioni di versamento effettuate direttamente dalle medesime.

Entro il terzo giorno dal ricevimento del tabulato di cui al precedente comma, i tesorieri o cassieri sono tenuti a segnalare alle sezioni di tesoreria provinciale eventuali differenze riscontrate rispetto ai dati in loro possesso.

Le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono mensilmente ai tesorieri o cassieri la situazione delle contabilità speciali in duplice esemplare, uno dei quali deve essere restituito dagli stessi tesorieri o cassieri entro trenta giorni con la dichiarazione di riscontrata regolarità. Copia della medesima situazione è inviata a cura delle sezioni di tesoreria provinciale agli enti ed organismi pubblici.

Alle contabilità speciali di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 19, ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

Art. 9.

I titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici di cui al presente decreto, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, possono essere detenuti presso le aziende e istituti di credito tesorieri o cassieri degli enti ed organismi medesimi.

Art. 10.

La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, le cui procedure sono fissate nel presente decreto, sarà stabilita con successivo provvedimento nel quale, inoltre, saranno indicate ulteriori modalità e condizioni per l'attuazione delle procedure connesse al sistema in questione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

(4161)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 maggio 1985, n. **388.**

Modificazioni allo statuto dell'« Opera nazionale per i figli degli aviatori », in Roma.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 26, 28, 33 e 35 dello statuto dell'« Opera nazionale per i figli degli aviatori », in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 551.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1985
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 178

DECRETO 30 maggio 1985, n. **389.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di « S. Leonardo confessore » e della erezione della parrocchia di « S. Carlo Borromeo », entrambe in Manfredonia.

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Manfredonia 1° settembre 1983, integrato col altro decreto del 19 marzo 1984 e con una dichiarazione del 10 marzo 1984, relativo: alla soppressione della parrocchia di « S. Leonardo confessore », in località S. Leonardo del comune di Manfredonia (Foggia); alla erezione della parrocchia di « S. Carlo Borromeo », in località Siponto del comune di Manfredonia, con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale della sopra citata parrocchia di « S. Leonardo confessore ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 248

DECRETO 30 maggio 1985, n. **390.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Gerolamo Emiliani, sacerdote e confessore », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di «S. Gerolamo Emiliani, sacerdote e confessore », in Milano. La chiesa parrocchiale anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno sito in Milano, su cui insiste il complesso parrocchiale (sacro edificio con sottostanti opere di ministero pastorale, casa parrocchiale con annesse opere parrocchiali), il tutto descritto nella perizia giurata 21 gennaio 1984 del geom. Mario Potestio e valutato L. 800.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano, disposta dall'« Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano », in Milano, con atto pubblico 15 marzo 1984, n. 8399 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Franco, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 249

DECRETO 30 maggio 1985, n. **391.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modifica del territorio della parrocchia di S. Michele arcangelo, in Falconara Albanese.

N. 391. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Lungro 29 giugno 1983, relativo alla incorporazione della contrada « Torremezzo » nel territorio della parrocchia di S. Michele arcangelo, in Falconara Albanese (Cosenza), che viene separata dall'archidiocesi di Cosenza ed annessa all'eparchia di Lungro.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 247

DECRETO 30 maggio 1985, n. **392.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Antonio di Padova », in Sassuolo, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 1° agosto 1980, integrato con tre dichiarazioni del 15 luglio 1981, 10 e 15 ottobre 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Antonio di Padova », in località Fossetta del comune di Sassuolo (Modena). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 250

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appartenenti al settore saccarifero (codice ISTAT 1981 voci 420 e 424.1), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Timode di Tassullo (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1984 al 19 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Timode di Tassullo (Trento), fallita in data 19 gennaio 1984, è prolungata al 19 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nascivera di Rovereto (Trento), è prolungata al 28 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Timode di Tassullo (Trento), fallita il 19 gennaio 1984, è prolungata al 19 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nascivera di Rovereto (Trento), fallita in data 17 agosto 1984, è prolungata al 28 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Timode di Tassullo (Trento), fallita in data 19 gennaio 1984, è prolungata al 19 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caes, sede legale e stabilimento di Carmagnola (Torino), fallita il 10 novembre 1983, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caes, sede legale e stabilimento di Carmagnola (Torino), fallita il 10 novembre 1983, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Monteneve - Racines (Bolzano), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termosanitari Turri (Trento), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquafil, in Arco (Trento), è prolungata al 31 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpe industrie meccaniche, in Rovereto (Trento), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laverda Trento di Gardolo di Trento (Trento), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nascivera di Rovereto (Trento), fallita in data 17 agosto 1984, è prolungata al 28 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Timode di Tassullo (Trento), fallita in data 19 gennaio 1984, è prolungata al 19 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Lenzi di Trento, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cattoi legno, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galassi Lino e Figli in Mori (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1984 al 9 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.I. Acal di Malè (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 al 14 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.O.R., con sede legale e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 15 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Valgab di Avio (Trento), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Puma di Sergio Puma & C., sede di Torino e stabilimento di Torino, fallita il 10 novembre 1983, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Fil.Tex., per il solo stabilimento di Romentino (Novara), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texdaco-Textile Data Control, sede e stabilimento di Caglianico, fallita il 7 dicembre 1984, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caes, sede legale e stabilimento di Carmagnola (Torino), fallita il 10 novembre 1983, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nascivera di Rovereto (Trento) fallita in data 17 agosto 1984, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Timode (Trento), fallita in data 19 gennaio 1984, è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galassi Lino e figli, in Mori (Trento), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.I. Acal di Malè (Trento), è prolungata al 14 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.O.R., con sede legale e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 15 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valgab di Avio (Trento), è prolungata al 27 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Puma di Sergio Puma & C., sede e stabilimento di Torino, fallita il 10 novembre 1983, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ledemac, sede di Trino Vercellese ed uffici di Torino, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria, stabilimento di Pieve Vergonte (Novara) già Anic, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 30 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura di Tollegno (Vicenza), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legatoria del Verbano, sede di Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, sede di Milano e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), fallita il 25 novembre 1982, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.A.E. - Telefonia automazione elettronica, sede di Volpiano e stabilimento di Volpiano (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cu all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Fil.Tex., per il solo stabilimento di Romentino (Novara), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texdaco-Textile Data Control, sede di Caglianico e stabilimento di Caglianico (Vicenza), fallita il 7 dicembre 1984, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caes, sede legale di Carmagnano e stabilimento di Carmagnano (Torino), fallita il 10 novembre 1983, è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nora, sede di Novara e stabilimento di Novara, fallita il 30 gennaio 1984, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domini gel, sede e stabilimento di Terzo (Alessandria), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Real di Leumann (Torino), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova thermoceramica, sede di Nibbia (Novara) e stabilimento di Gattinara (Vicenza), fallita il 23 novembre 1982, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emanuel & C., sede di Beinasco e stabilimento di Beinasco (Torino), fallita l'11 febbraio 1983, è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, sede di S. Mauro Torinese, stabilimenti di S. Mauro Torinese (Torino), Trino Vercellese (Vercelli) e Agrate Brianza (Milano), fallita il 12 settembre 1983, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilioli di Volpiano, fallita il 27 gennaio 1984, è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica elettrica termolese - M.E.T. di Termoli (Campobasso), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galassi Lino e Figli Mori (Trento), è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.I. Acal di Malè (Trento), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.O.R., con sede legale e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valgab di Avio (Trento), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legnochimica di Rende (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici nella zona di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza) della prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato.

Le aziende sono esenti dal contributo di cui l'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4075)

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa Ceab-Comer S.r.l., in Bitonto

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 il dott. Giovambattista Barbone, via Melo, 114, Bari, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa CEAB-COMER S.r.l., in Bitonto (Bari), in sostituzione del dott. Francesco Giovanni Tiberio, dimissionario.

(4085)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

semeiotica medica;
patologia speciale medica e metodologia clinica;
patologia speciale medica e metodologia clinica;
patologia ostetrica e ginecologica;
clinica ortopedica.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale internazionale e comunitario.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4167)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad acquistare alcuni immobili e ad accettare una donazione

Con decreto 29 marzo 1985, n. 51, il prefetto di Firenze ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dal Consorzio speciale di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino alcuni appezzamenti di terreno al prezzo di L. 26.520.000, da destinare ad insediamento universitario.

Con decreto 30 marzo 1985, n. 52, il prefetto di Firenze ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dal Conservatorio S. Maria degli Angeli alcuni appezzamenti di terreno siti in Sesto Fiorentino al prezzo di L. 269.460.000 da destinare ad insediamenti universitari.

Con decreto 13 marzo 1985, n. 53, il prefetto di Firenze ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dal Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, via di Boldrone n. 2, alcuni appezzamenti di terreno, siti in Sesto Fiorentino, al prezzo di L. 128.970.000, da destinare ad area di insediamento tecnico scientifico dell'Ateneo.

Con decreto 29 marzo 1985, n. 54, il prefetto di Firenze ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dai signori Focardi Giuseppe, Focardi Gino e Sforzi Erminia alcuni appezzamenti di terreno siti in Sesto Fiorentino al prezzo di L. 9.060.000, da destinare ad insediamenti universitari.

Con decreto 29 marzo 1985, n. 55, il prefetto di Firenze ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare, dal sig. Fabbrini Foresto, alcuni appezzamenti di terreno siti in Sesto Fiorentino al prezzo di L. 6.930.000 da destinare ad insediamenti universitari.

Con decreto 29 marzo 1985, n. 56, il prefetto di Firenze ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dai signori Baldi Giancarlo e Baldi Paolo, alcuni appezzamenti di terreno siti in Sesto Fiorentino al prezzo di L. 6.930.000, da destinare ad insediamenti universitari.

Con decreto del prefetto di Firenze 24 maggio 1985, n. 149, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società «La Metalli industriale» S.p.a. la somma di L. 10.000.000 da destinare al dipartimento di chimica per il laboratorio scienza dei metalli.

(3975-4087)

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato concernente le elezioni di alcuni componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

Si invitano gli impiegati del Ministero delle finanze, comandati o collocati fuori ruolo presso altre Amministrazioni statali ovvero presso enti pubblici, a prendere visione delle norme di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1985, concernente modalità per l'elezione — fissata per il 25 ottobre 1985 — di alcuni componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (pubblicato il 14 maggio 1985 nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale).

(4166)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Divieto di importazione, produzione, distribuzione e commercio sul territorio nazionale dei giocattoli denominati «cartucce magiche». (Ordinanza 25 luglio 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerato il rischio potenziale derivante dall'uso dei giocattoli denominati «cartucce magiche»;

Visto il proprio sequestro cautelativo su tutto il territorio nazionale di questi prodotti disposto in data 2 ottobre 1984;

Visti i risultati degli accertamenti analitici effettuati dall'Istituto superiore di sanità su taluni campioni prelevati dai NAS, dai quali viene confermata la pericolosità di tali prodotti;

Considerata l'urgenza con cui si deve provvedere, per motivi di igiene e sanità pubblica, alla protezione della popolazione dai rischi derivanti dall'uso di tali prodotti;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione, la produzione, la distribuzione e il commercio per l'intero mercato nazionale dei giocattoli denominati «cartucce magiche» costituite da capsule di gelatina contenenti, compresse all'interno, figure di animali in materiale plastico spugnoso.

Art. 2.

I prodotti di cui all'art. 1 già immessi sul mercato devono essere ritirati dal commercio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Gli organi di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza sulla esatta osservanza della presente ordinanza.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4170)

Obbligo di apporre sui pennarelli denominati commercialmente «Zig Painty» l'avvertenza: «Prodotto da non destinarsi ai bambini». (Ordinanza 26 luglio 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerato il rischio potenziale derivante dall'uso del pennarello denominato commercialmente «Zig Painty» prodotto dalla ditta KuretaKe Co. Ltd e messo in commercio nel territorio nazionale;

Vista la relazione tecnica predisposta dall'Istituto superiore di sanità contenente i risultati degli accertamenti analitici relativi al contenuto di tali prodotti e alla loro potenziale pericolosità;

Considerata l'urgenza con cui si deve provvedere, per motivi di igiene e sanità pubblica, alla protezione della popolazione maggiormente esposta, in particolare i mambini, dai rischi derivanti dall'uso di tale articolo;

Visto l'art. 32 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833;

Ordina:

Art. 1.

I pennarelli denominati commercialmente «Zig Painty», prodotti dalla ditta «Kuretake Co. Ltd», nelle versioni mod. FM P- 20X G e mod. FMP -30, devono riportare esternamente e in modo visibile la seguente avvertenza in lingua italiana: «Prodotto da non destinarsi ai bambini».

Art. 2.

Gli articoli non conformi all'art. 1 devono essere ritirati dal mercato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Gli organi di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza sulla esatta osservanza della presente ordinanza.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4169)

Autorizzazione al laboratorio medico micrografico di igiene e profilassi U.S.L. n. 46 di Napoli ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1985, n. 2458, il laboratorio medico micrografico di igiene e profilassi U.S.L. n. 46 di Napoli è stato autorizzato ad effettuare analisi microbiologiche di acque minerali, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

(4110)

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 8 ottobre 1984, alla impresa Amonn - Fitochimica S.p.a., in Bolzano, via Piave, 2, del presidio sanitario denominato Omefos già registrato al n. 6067.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con il decreto ministeriale 24 luglio 1971 e 26 aprile 1983 dalla impresa Verchim Asteria, in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Puliter già registrato al n. 0123.

(3981)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piani specifici di intervento Ribs S.p.a. nelle imprese operanti nel settore bieticolo-saccarifero ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 maggio 1985 il CIPE ha approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per la ristrutturazione degli impianti saccariferi di Celano (L'Aquila) e Strongoli (Catanzaro), subordinatamente all'osservanza delle seguenti indicazioni e modalità:

1. E' autorizzata la costituzione di una nuova società composta dalla Saccarifera abruzzese S.p.a., dall'Ente sviluppo agricolo della Calabria e dalla Ribs S.p.a. Le partecipazioni delle tre società al capitale della costituenda società sono fissate nelle seguenti misure: 30,8 per cento quella della Saccarifera abruzzese S.p.a.; 30,8 per cento quella dell'Ente sviluppo agricolo della Calabria e 38,4, per cento della Ribs S.p.a. La partecipazione al capitale sociale della costituenda società sara effettuata: da parte della Ribs S.p.a. mediante versamento in contanti fino ad un importo massimo di 10.000 milioni di lire; da parte della Saccarifera abruzzese S.p.a. e dell'Ente sviluppo agricolo della Calabria mediante conferimento di beni e versamento in contanti per quote pari a 8.000 milioni di lire.

La Ribs S.p.a. è autorizzata a concedere alla costituenda società un finanziamento di 35.000 milioni di lire, erogabili in piu tranches secondo le effettive necessità derivanti dalla gestione della nuova società.

2. La Ribs S.p.a. è tenuta a promuovere adeguate iniziative allo scopo di pervenire alla integrazione dell'assetto azionario della costituenda società attraverso l'inserimento di partner privati in grado di assumere un ruolo attivo nella gestione della nuova società.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella predisposizione dei piani di intervento della Ribs S.p.a. interessanti stabilimenti saccariferi localizzati nel meridione, dovrà tener conto dei riflessi sul piano agricolo, produttivo e commerciale derivanti dalla ristrutturazione degli stabilimenti di Celano e Strongoli.

4. La Ribs S.p.a. è autorizzata a promuovere, attraverso la nuova società, un programma finalizzato all'incremento della produttività agricola avvalendosi anche della collaborazione tecnica ed economica di operatori privati.

5. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà all'assegnazione di una quota di produzione zucchero alla nuova società in base alla normativa vigente.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 maggio 1985 il CIPE ha approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per la ristrutturazione dello stabilimento di Villasor (Cagliari) della Eridania S.p.a. subordinatamente all'osservanza delle seguenti indicazioni e modalità:

1. E' autorizzata la costituzione di una nuova società composta dalla Eridania S.p.a., dalla Società investimenti programma alimentare sardo S.p.a. e dalla Ribs, S.p.a. Le partecipazioni delle tre società al capitale della costituenda società sono fissate nelle seguenti misure: 51 per cento quella Eridania; 15 per cento quella della Sipas e 34 per cento quella della Ribs S.p.a.

La partecipazione al capitale sociale della costituenda società sarà effettuata: da parte della Ribs e della Sipas mediante versamento in contanti fino ad un importo massimo rispettivamente di 3.400 milioni di lire e di 1.500 milioni di lire; da parte della Eridania mediante conferimento di beni per un valore di 5.100 milioni di lire;

La Ribs S.p.a. potrà concedere finanziamenti fino a 5.000 milioni di lire alla costituenda società, previa conferma da parte della Ribs S.p.a. al CIPE delle condizioni di convenienza economica degli investimenti tecnici previsti nel piano quinquennale.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà all'assegnazione di una quota di produzione zucchero alla nuova società in base alla normativa vigente.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 maggio 1985 il CIPE ha approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la ristrutturazione degli stabilimenti saccariferi di Jesi (Ancona) e di Fermo (Ascoli Piceno) di proprietà della Sadam S.p.a.

1. Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, si autorizza la Ribs a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale della Sadam S.p.a. per un importo pari a 2.100 milioni di lire, previo aumento del capitale sociale da parte dell'azionista per un importo pari a 3.900 milioni di lire, di cui 3.500 milioni mediante trasferimento a capitale di riserva e 400 milioni mediante sottoscrizione e versamento di denaro fresco.

La stessa Ribs S.p.a. è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo massimo di 5.000 milioni di lire.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà al progressivo adeguamento della quota di produzione di zucchero assegnata alla Sadam S.p.a., tenendo conto sia delle disponibilità a livello nazionale sia dell'evoluzione dell'assetto produttivo.

(3933)

Modifica negli interventi per i parchi e le aree aventi valore di bene ambientale riguardanti la regione Sicilia

Con deliberazione adottata nella seduta del 2 maggio 1985 il CIPE ha approvato la sostituzione — limitatamente alla ripartizione della somma di lire 150 miliardi da utilizzare per interventi in parchi ed aree aventi valore di bene ambientale — della voce « Parco dei Peloritani (Sicilia) » con quella di « Parco dei Nebrodi e Parco dell'Etna (Sicilia) », ferma restando l'entità dell'importo attribuito in lire 25 miliardi.

(3934)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Corleone

Con decreto aziendale 16 febbraio 1985, n. 4492, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato stradale, della superficie complessiva di circa mq 370, sito al km 11 + 840 della s.s. 188/C « Centro occidentale sicula » e censito al nuovo catasto terreni del comune di Corleone (Palermo) al foglio n. 102, particelle n. 526 e n. 481/B.

(4089)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 5 luglio 1985, n. 3293, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400. le sottonotate società cooperative:

1) « Società cooperativa facchini Sarda-Giuliana a r.l. », con sede in Trieste, costituita il 2 febbraio 1976 per rogito notaio dott. Oscar Sandrinelli di Trieste;

2) « Cooperativa edilizia Andalusa - Soc. coop a r.l. », con sede in Gorizia, costituita il 18 dicembre 1978 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Gorizia;

3) « Cooperativa agricola Dal Cuc - Soc. coop a r.l. », con sede a Gemona del Friuli, costituita il 7 aprile 1978 per rogito notaio avv. Bruno Lepre di Tolmezzo;

4) « Coop. agricola S. Lorenzo a r.l. », con sede a S. Lorenzo Isontino, costituita il 29 febbraio 1968 per rogito notaio dott. Giuseppe Sardelli di Gorizia;

5) « Edilgiovani - Soc. coop. a r.l. », con sede in Gorizia, costituita il 7 novembre 1978 per rogito notaio dott. Mario Gialannella di Gorizia.

(4026)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 23 luglio 1985, n. 11.

Dichiarazione di giacenza vino e prodotti vinicoli al 31 agosto 1985.

Ai signori prefetti della Repubblica italiana
Al Ministero dell'interno - Gabinetto
Al ministero delle finanze - D.G. e I.I. sugli affari - D.G. finanza locale
Agli assessorati dell'agricoltura e delle foreste delle regioni a statuto speciale
Agli assessorati dell'agricoltura e delle foreste delle regioni a statuto ordinario
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Agli organi periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste
Alla Direzione generale della produzione agricola
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale
Alla direzione generale della tutela - Divisione VI - Divisione X
Agli istituti di vigilanza delle repressioni frodi
Alla Confederazione generale dell'agricoltura
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione coltivatori
Alla Confederazione generale dell'industria
Alla Confederazione generale del commercio
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative
Alla Federazione nazionale delle cantine sociali
Alla Federazione italiana cantine sociali
Alla Federazione italiana industriali produttori esportatori vini
Alla Federazione italiana consorzi agrari
Alla Federazione nazionale cantine sociali
All'Unione italiana vini
Agli enti di sviluppo agricolo

Con regolamento CEE n. 2102/84 sono state emanate — a decorrere dal 15 settembre 1984 — nuove disposizioni in materia di dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo.

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1984, integrato da apposita circolare esplicativa, sono state riformulate, per adeguarle all'intervenuta normativa comunitaria, le disposizioni nazionali concernenti la dichiarazione di raccolta di uve e di produzione di vino.

In tale occasione, tenuto conto della decorrenza di applicazione del citato regolamento, furono confermate per la dichiarazione di giacenza le disposizioni in vigore nelle campagne precedenti.

Con decreto, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, si è provveduto ad adeguare la normativa nazionale anche per quanto concerne la dichiarazione di giacenza ed a predisporre un nuovo modello rispondente alle esigenze conoscitive nazionali e comunitarie.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ai soggetti tenuti alla dichiarazione ed ai prodotti oggetto della medesima e s'impartiscono istruzioni sui termini e modalità di compilazione del modello predisposto.

1) *Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di giacenza dei vini e/o mosti.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vini e/o mosti. In essa vanno indicate le quantità detenute alla mezzanotte del 31 agosto di ogni anno.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione:

i consumatori privati;

i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitavi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri;

i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori ai 10 ettolitri.

2) *Prodotti oggetto della dichiarazione.*

Gli aventi obbligo devono dichiarare tutti i quantitativi di vino, di mosto muto, di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato detenuti alla data suddetta.

Per la riduzione a vino, il mosto muto va moltiplicato per 0,95. I mosti concentrati vanno dichiarati nel loro effettivo volume senza, quindi, l'applicazione di alcun coefficiente.

Ai fini di una più completa informazione coloro che detengono vini D.O.C. e D.O.C.G. devono dichiararne i quantitativi, oltre che nella sezione *b*), anche nella sezione *d*) del modello di dichiarazione, indicando ogni singolo D.O.C. secondo la denominazione ufficiale.

3) *Modulo di dichiarazione delle giacenze di vino e/o mosto.*

La dichiarazione dovrà essere redatta sul nuovo modello predisposto da questo Ministero che nel retro riporta le modalità di compilazione. Si richiama, tuttavia, l'attenzione su quanto appresso.

Le giacenze alla produzione debbono essere dichiarate dalle persone fisiche o giuridiche o dalle associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosto ottenuto dalla trasformazione:

di uve di propria produzione (aziende viticole direttamente trasformatrici);

di uve conferite da associati (cantine sociali ed altre cantine cooperative vinificatrici);

di uve e/o mosti acquistati (vinificatori privati singoli ed associati);

in pratica da tutti i soggetti produttori di vino e/o mosto tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione (produttori).

Tuttavia coloro che hanno acquistato prodotti intermedi per la successiva vinificazione dopo la data ultima di presentazione della dichiarazione di produzione e che, pertanto, non hanno presentato tale dichiarazione sono ugualmente da considerarsi « produttori ».

Le giacenze nella fase di commercio debbono essere dichiarate dalle persone fisiche o giuridiche o dalle associazioni di dette persone che non hanno proceduto ad alcuna vinificazione e, quindi, non tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui sopra (commercianti).

Nel caso in cui uno stesso soggetto si identifichi sia come produttore che come commerciante, l'interessato avrà cura di barrare nel modello di dichiarazione la casella relativa alla qualifica di appartenenza, tenendo presente il criterio della prevalenza dell'attività espletata.

In merito ai prodotti da dichiarare il detentore indicherà separatamente i quantitativi alla produzione e quelli relativi alla fase di commercio. Ove ciò non fosse possibile lo stesso indicherà l'intero quantitativo detenuto secondo il succennato criterio.

I produttori che detengono vino atto a dare vino da tavola e vino ottenuto da uve da mensa per il quale non esiste l'obbligo della distillazione in quanto destinato all'auto-consumo, debbono indicare le relative quantità in corrispondenza della voce « altri vini »; mentre i commercianti per « altri vini » debbono intendere quelli importati dai paesi terzi.

4) *Termine e modalità di presentazione della dichiarazione.*

La dichiarazione deve essere presentata al più tardi il 6 settembre in cinque copie al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti dichiarati. Eventuali quantità di vini e/o mosto viaggianti alla mezzanotte del 31 agosto devono essere dichiarate dal destinatario.

L'ufficio comunale che riceve la dichiarazione ne tratterrà una copia per sè, ne restituirà una all'interessato debitamente vistata per ricevuta e provvederà a trasmettere entro e non oltre il 10 settembre p.v.:

una copia all'ufficio provinciale dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio;

una copia al servizio repressione frodi competente per territorio;

una copia (*modello originale*) al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale tutela - Divisione I - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Questa amministrazione confida che le prefetture diano tempestive disposizioni affinché i comuni interessati trasmettano i modelli originali delle dichiarazioni di giacenza entro la data suddetta.

Con l'occasione gli assessorati regionali all'agricoltura sono vivamente pregati di voler assicurare la propria collaborazione autorizzando, come per gli anni passati, i propri organi periferici dell'agricoltura a curare l'elaborazione dei dati a livello provinciale affinché questo Ministero possa essere in grado di comunicare alla commissione CEE la ricapitolazione generale dei dati.

Con circolare a parte saranno impartite disposizioni per l'elaborazione dei dati delle dichiarazioni le cui risultanze dovranno pervenire non oltre il 25 settembre p.v.

Stante la necessità di assumere dati corrispondenti a quelli reali, gli enti in indirizzo, ed in particolare le Organizzazioni di categoria, sono pregati di svolgere una capillare azione di divulgazione delle istruzioni diramate dalla presente circolare e dare ogni possibile collaborazione ed assistenza nella compilazione delle dichiarazioni chiarendo che lo scopo di esse è quello di mettere i competenti organi comunitari e nazionali nella condizione di poter disporre preventivamente gli strumenti idonei ad assicurare un normale andamento del mercato vinicolo.

Gli istituti incaricati per la repressione frodi dovranno opportunamente intensificare l'attività di vigilanza, intesa ad assicurare la rispondenza delle dichiarazioni agli effettivi dati di giacenza.

Il Ministro: PANDOLFI

(4118)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio del personale degli uffici principali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nell'Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 5° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24 del 15 dicembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 dicembre 1982, n. 4758, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1984, registro n. 17, foglio n. 204, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1981, n. 4237, da conferire nell'Emilia-Romagna.

(3995)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quaranta posti di direttore nel ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di maggio 1983, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 24 giugno 1985, il decreto ministeriale 16 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1983, registro n. 3, foglio n. 172, che approva la graduatoria di merito del concorso, per esami, a quaranta posti di direttore in prova nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1982.

(4046)

REGIONE LIGURIA

Concorso a posti di personale sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale XVIII

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale XVIII, a:

quattro posti di primario ospedaliero di cui:
- due posti per la disciplina di chirurgia generale;
- un posto per la disciplina di urologia;
- un posto per la disciplina di ostetricia e ginecologia;

cinque posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, riservati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, di cui:
- un posto per la disciplina di anestesia e rianimazione;
- un posto per la disciplina di laboratorio analisi;
- un posto per la disciplina di medicina generale;
- due posti per la disciplina di psichiatria;

tre posti di coadiutore sanitario, area funzionale: prevenzione e sanità pubblica di cui:
- un posto per la disciplina di igiene epidemiologica e sanità pubblica;
- un posto per la disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base;
- un posto per la disciplina di medicina del lavoro;

dodici posti di assistente medico di cui:
- un posto per la disciplina di anestesia e rianimazione;
- due posti per la disciplina di chirurgia generale;
- un posto per la disciplina di medicina generale;
- un posto per la disciplina di pneumologia;
- un posto per la disciplina di radiologia;
- tre posti per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
- un posto per la disciplina di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;
- due posti per la disciplina di psichiatria;

un posto di veterinario collaboratore: area funzionale della sanità animale e igiene allevamento e produz. animali;
tre posti di psicologo collaboratore;
un posto di psicologo coadiutore;
un posto di ingegnere elettromeccanico;

operatori professionali di 1ª categoria - coordinatori:
- un posto di coordinatore - caposala;
- quattro posti di coordinatore - A.S.V.;

ventitre posti di operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore;

operatori professionali di 1ª categoria - collaboratori:
- due posti di tecnico laboratorio medico;
- quattro posti di tecnico di radiologia medica;

un posto di vigile - geometra, operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore;

operatori professionali di 1ª categoria - collaboratori:
- un posto di logopedista;
- due posti di terapista della riabilitazione;
- undici posti di educatore professionale,

un posto di assistente sociale coordinatore;
due posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di operatore tecnico coordinatore - capocuoco;
tre posti di operatori tecnici di cui:
- un elettricista;
- un falegname;
- un muratore;

tre posti di agente tecnico;
due posti di commesso;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio;
un posto di collaboratore amministrativo;
quattro posti di assistente amministrativo;
un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Chiavari (Genova).

(4157)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 177 del 29 luglio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile club d'Italia: **Concorsi pubblici a quarantatre posti di assistente tecnico, a quarantotto posti di assistente amministrativo e a centododici posti di archivista dattilografo.**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul **c/c** postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221